

GIORNATA DI AGGIORNAMENTO PERSONALE POLIZIA LOCALE

“Veicoli FUORI USO”

*Tecnico della Prevenzione Ambientale
Dott. Marco Padovani*

**Dipartimento Provinciale di Verona
Unità Operativa Fonti di Pressione
Ufficio VERONA 2**



Argomenti trattati dal corso e casistica

- Norme che regolamentano il “fine vita” di un veicolo (Nuovo CdS e D. Lgs 209/2003);
- Definizioni di: veicolo, veicolo fuori uso, detentore e centro di raccolta;
- Documentazione attestante la regolare gestione amministrativa del veicolo fuori uso (cessazione per demolizione e cessazione per esportazione);
- Modalità di raccolta del veicolo demolito (rifiuto);

Argomenti trattati dal corso e casistica

- Responsabilità derivanti dalla gestione del veicolo fuori uso;
- Sanzioni e breve raccolta giurisprudenza;
- Aree “abituamente” utilizzate a deposito veicoli da esportare;
- Interventi di prevenzione dell’Ente Locale.

Norme che regolamentano il “fine vita” di un veicolo

Per meglio definire la normativa che regolamenta il “fine vita” di un veicolo, citiamo la **Circolare del 16 febbraio 2012 di prot. n. 4298** - Direzione Generale per la Motorizzazione Divisione 5-, ancorché tale documento sia indirizzato agli Uffici di Motorizzazione Civile ed ad altri Enti. La predetta nota fornisce una valida e qualificata indicazione in merito alle casistiche di **“fine vita”**. In sunto esistono in Italia le seguenti possibilità: esportare il veicolo in paesi UE od extra UE, oppure demolirlo.

Norme che regolamentano il “fine vita” di un veicolo

L'iter dei citati “fine vita” prevede:

1. annullamento delle carte di circolazione dei veicoli iscritti al PRA, cessati dalla circolazione per esportazione in altri Paesi della U.E.;
2. attestazione di avvenuta cessazione della circolazione dei veicoli iscritti al PRA, da esportare in Paesi non facenti parte della U.E.;
3. attestazione di avvenuta cessazione della circolazione, per demolizione dei veicoli iscritti al PRA;

Norme che regolamentano il “fine vita” di un veicolo

- L'art.103 del nuovo C.d.S. stabilisce in capo alla parte, all'intestatario del veicolo o all'avente titolo, dal momento della cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, un obbligo ben preciso, consistente nel comunicare, entro 60 giorni, al competente ufficio del P.R.A., la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso. Tale ufficio dovrà poi effettuare le restanti comunicazioni.

Norme che regolamentano il “fine vita” di un veicolo

- Sempre lo stesso Art. 103 del C.d.S. stabilisce, a carico dei soggetti aventi l'obbligo, di comunicare al competente ufficio del P.R.A. entro 60 giorni la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, pena il pagamento di una sanzione amministrativa da € 159 a € 639 qualora la suddetta comunicazione non venga effettuata nei tempi previsti.

Norme che regolamentano il “fine vita” di un veicolo

- Il Decreto Legislativo 24 Giugno 2003, n. 209 e s.m.i., attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo è stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso è dotato di componenti forniti dal produttore di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, è conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.

Definizioni

- Art. 3 comma 1 - D. Lgs 24 Giugno 2003 n. 209 -

- **a) Veicolo:** i veicoli a motore appartenenti alle categorie **M1** ed **N1** di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;
- **b) Veicolo fuori uso:** un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche;
- **c) Detentore:** il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi titolo;
- **...Omissis...**
- **p) Centro di raccolta:** **impianto di trattamento** di cui alla ((lettera o))), autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso;

Definizioni

- Art. 3 comma 2 - D. Lgs 24 Giugno 2003 n. 209 -

2. Un veicolo e' classificato FUORI USO ai sensi del comma 1, lettera b):

((a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;))

- b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
- c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
- d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.

Documentazione attestante la regolare gestione amministrativa del VEICOLO FUORI USO



CASO A

Consegna del veicolo al centro di raccolta per la demolizione

Documentazione:

1. Certificato di rottamazione rilasciato dal centro di raccolta al detentore od all'avente titolo
2. Consegna targhe e libretto al P.R.A. per rilascio CdP
3. [Consegna del certificato di proprietà con annotata cessazione della circolazione per demolizione](#) (riquadro G del CdP)



CASO B

Vendita del veicolo a persona interessata all'esportazione

Documentazione:

1. Consegna targhe e libretto al P.R.A. per rilascio CdP
2. [Certificato di proprietà con annotata cessazione della circolazione per esportazione UE o extra UE](#); (riquadro G del CdP)
3. Comunicazione della definitiva esportazione in stato estero, entro 60 gg, da parte del detentore o dell'avente titolo, al P.R.A.

Modalità di raccolta - veicolo fuori uso

Art. 5 comma 1 - D. Lgs 24 Giugno 2003 n. 209 -

1. Il veicolo destinato alla demolizione e' consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6.
2. ***...Omissis...***

Modalità di raccolta - veicolo fuori uso

Art. 5 comma 6 e 7 - D. Lgs 24 Giugno 2003 n. 209 -

- **...Omissis...**

6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore , in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui [all'allegato IV](#), completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A. il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato effettua, con le modalità di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo.

Modalità di raccolta - veicolo fuori uso

Art. 5 comma 6 e 7 - D. Lgs 24 Giugno 2003 n. 209 -

- ***...Omissis...***
- 7. Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo , apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo.

Responsabilità derivanti dalla gestione del veicolo fuori uso

- Il detentore e/o l'avente titolo nel caso di consegna del **VEICOLO FUORI USO** al centro di raccolta autorizzato al trattamento, ricevendo il certificato di rottamazione e successivamente il CdP, viene sollevato da responsabilità civili e penali inerenti il veicolo fuori uso.
- Il detentore e/o l'avente titolo del **VEICOLO FUORI USO** radiato per esportazione **DEVE** comunicare al competente ufficio del P.R.A. **entro 60 giorni, dall'emissione del CdP riportante l'annotata cessazione della circolazione per esportazione**, la definitiva esportazione del veicolo in stato estero, pena l'applicazione della sanzione amministrativa da € 159 a € 639

Responsabilità derivanti dalla gestione del veicolo fuori uso

- Decorsi inutilmente i 60 giorni, senza che il veicolo sia stato definitivamente esportato, il detentore e/o l'avente titolo dovrà decidere se :
- reimmatricolare il veicolo, qualora ancora idoneo alla libera circolazione sul territorio Italiano, in sub – ordine qualora ciò non sia possibile, il veicolo fuori uso sarà classificato RIFIUTO, come stabilito dall'Art. 183 comma 1 lettera a) del D. Lgs 152/06, in quanto il detentore e/o l'avente titolo, per le considerazioni suesposte, ha l'obbligo di disfarsi del predetto veicolo che dovrà essere consegnato ad un centro di raccolta autorizzato per la demolizione, procedendo preliminarmente alla rettifica del CdP presso i competenti Uffici del P.R.A.

Veicoli FUORI USO presso Autodemolizione



Veicoli FUORI USO presso Autodemolizione



Veicoli FUORI USO presso Autodemolizione



Veicoli FUORI USO presso Autodemolizione



Veicoli FUORI USO presso Autodemolizione



Deposito veicoli da esportare



Deposito veicoli da esportare



Deposito veicoli da esportare



Deposito veicoli da esportare



Deposito veicoli da esportare



Deposito veicoli da esportare



Deposito veicoli da esportare



Deposito veicoli da esportare



Deposito veicoli da esportare



AREE “abituamente” utilizzate a deposito veicoli da esportare



AREE “abituamente” utilizzate a deposito veicoli da esportare



Sanzioni sui VEICOLI FUORI USO e raccolta di Giurisprudenza

Art. 13 D. Lgs 24 Giugno 2003 n. 209 e s.m.i.

1. Chiunque effettua attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali in violazione dell'articolo 6, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.
- *...Omissis...*
3. In caso di mancata consegna del certificato (*di cui all'articolo 5, commi 6 e 7*), si applica la

Sanzioni sui VEICOLI FUORI USO e raccolta di Giurisprudenza

- Art. 13 D. Lgs 24 Giugno 2003 n. 209 e s.m.i.
- sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui i suddetti documenti risultino inesatti o non conformi a quanto stabilito nel presente decreto, si applicano le medesime sanzioni ridotte della metà.
- *...Omissis...*
- 8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e per la destinazione dei relativi proventi si applica quanto stabilito dagli articoli 55 e 55-bis del [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#)

Sanzioni e breve raccolta di Giurisprudenza

- [SENTENZE_VEICOLI_FUORI_USO\Corte Cassazione Sezione III. Sentenza del 4Luglio 2008 n. 27074 \(2\).pdf](#)
- [SENTENZE_VEICOLI_FUORI_USO\Corte di Cassazione III. sez. Penale Sentenza n. 1355_2012.pdf](#)
- [SENTENZE_VEICOLI_FUORI_USO\Divieto d'importazione List -NIGERIA-.pdf](#)
- [SENTENZE_VEICOLI_FUORI_USO\Corte di Cassazione III Sez. penale Sentenza del 11_03_2009.pdf](#)

INTERVENTI DI PREVENZIONE DELL'ENTE LOCALE

Cosa può fare l'Ente Locale per prevenire l'insorgere di situazioni illecite?

1. Verificare le caratteristiche dell'area di deposito, che, qualora all'aperto, dovrà essere impermeabile e dotata di una rete di captazione acque meteoriche con trattamento finale delle acque di dilavamento piazzale in conformità al P.T.A. (Piano Tutela Acque); munita, inoltre, di autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Ente competente;
2. Verificare il possesso della documentazione attestante che il veicolo è stato radiato per **ESPORTAZIONE**, accertando che non siano decorsi più di 60 (sessanta) giorni dalla cessata circolazione indicata nel **CERTIFICATO DI PROPRIETA'**, come previsto dall'Art. 103 del Codice della Strada.

INTERVENTI DI PREVENZIONE DELL'ENTE LOCALE

Qualora siano decorsi i 60 (sessanta) giorni, dalla data riportata sul certificato di proprietà del veicolo in questione, dovrà essere verificato se:

1. Il veicolo può essere reimmatricolato se ancora conforme alle disposizioni di legge vigenti in Italia per poter liberamente circolare; in caso contrario il veicolo è da definirsi “**VEICOLO FUORI USO**” “*ope legis*” identificato dal **C.E.R. 16.01.04*** (Veicolo fuori uso pericoloso) e dovrà essere consegnato dal detentore al centro di raccolta autorizzato (autodemolizione) per non incorrere nella gestione rifiuti non autorizzata sanzionata,

Grazie per l'attenzione